

**Procedura aperta, suddivisa in lotti e interamente gestita per via telematica, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., per la conclusione di accordi quadro finalizzati all'affidamento in appalto integrato della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione, manutenzione o nuova costruzione di impianti sportivi nell'ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 - Inclusione e coesione, Componente 2- Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1: "Sport e inclusione sociale" [M5C2I3.1]. R.A. 194/22/PA.**

**LOTTO n. 3 – CAMPAGNA - CASTELLAMMARE DI STABIA**

**OGGETTO: RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI – 2° INVIO**

### **QUESITO N° 1**

Si chiede se l'operatore economico sprovvisto della relativa qualificazione per la categoria scorporabile OG9 possa partecipare alla procedura dichiarando di voler subappaltare l'esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria OG9 per l'intero importo ad imprese qualificate (subappalto al 100%).

### **RISPOSTA**

Si conferma che il concorrente non in possesso dell'adeguato requisito di qualificazione per la categoria scorporabile OG9, a qualificazione obbligatoria, può dichiarare l'intenzione di subappaltare anche interamente le predette lavorazioni ad operatore provvisto della pertinente qualificazione (c.d. subappalto "necessario" o "qualificante"), fermo il possesso della categoria prevalente per l'intero importo dell'appalto.

La mancata presentazione della dichiarazione di ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico carente in tutto o in parte dei requisiti non è sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio e costituisce, pertanto, causa di esclusione dalla gara.

### **QUESITO N° 2**

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla procedura avvalendosi di professionisti indicati, l'offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente anche dai professionisti indicati?

L'offerta economica dovrà essere firmata anche dai professionisti indicati?

### **RISPOSTA**

La documentazione tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

Premesso che, in conformità all'art. 59 comma 1-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., i concorrenti tra le varie opzioni possono anche conferire a progettisti esterni l'incarico di progettazione senza dar luogo ad un raggruppamento temporaneo con gli stessi, il progettista indicato, non rientrando nella figura del concorrente né tanto meno in quella di operatore economico, non è tenuto alla sottoscrizione dell'offerta tecnica ed economica.

### **QUESITO N° 3**

Nel caso in cui l'operatore economico possieda attestazione SOA esclusivamente per l'attività di costruzione e che, quindi, partecipi alla procedura avvalendosi di progettisti indicati, la garanzia provvisoria deve essere riferita anche ai professionisti indicati? Nel caso vadano indicati i professionisti, per la riduzione della garanzia del 50% si fa riferimento comunque solo alle certificazioni possedute dalle imprese?

### **RISPOSTA**

Essendo il progettista indicato, soggetto terzo, estraneo al concorrente, la garanzia provvisoria non deve essere riferita anche ai professionisti indicati.

### **QUESITO N° 4**

Come previsto dal disciplinare di gara al punto D.1 Pag. 104: "il concorrente dovrà fornire l'attestazione a comprova del possesso della certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA8000 o equivalente". Si chiede quindi conferma che l'equivalente italiana di codesta attestazione sia la certificazione UNI ISO 26000 "Guida alla responsabilità sociale".

### **RISPOSTA**

La UNI ISO 26000 "Guida alla responsabilità sociale" non è uno standard per i sistemi di gestione: la Linea Guida è stata creata a scopi di supporto e sviluppo e non a scopi certificativi.

Per la comprova del requisito e la relativa assegnazione del punteggio relativo al sub-criterio D.1, si ritiene necessario provare il possesso della certificazione SA 8000 o equivalente, quale, ad esempio, la certificazione BSCI o la Social Footprint o, in alternativa autodichiarazione con la quale l'OE attesti di aver dato seguito a quanto indicato nelle Linee Guida adottata con DM 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", ai sensi del DM 11.01.2017 e s.m.i.

### **QUESITO N° 5**

Si chiede se, in caso di "progettisti indicati", la relazione Unica debba essere firmata oltre che dal legale rappresentante dell'impresa anche dai progettisti indicati.

### **RISPOSTA**

Si rimanda alla risposta al precedente quesito n. 2

### **QUESITO N° 6**

- 1) Nella relazione tecnica è possibile sostituire due pagine A4 con una pagina A3?
- 2) Per i servizi di progettazione rif. paragrafo 9.3.2, la documentazione a comprova dei requisiti di cui ai punti B e C mediante le modalità previste a pag. 68 e 69 del disciplinare di gara dovrà essere allegata già alla documentazione di gara? È sufficiente anche un'autodichiarazione?

## **RISPOSTA**

### Chiarimento n. 1

È necessario rispettare quanto già indicato nel disciplinare di gara.

Si rammenta che dal numero massimo di 10 pagine/facciate sono esclusi copertina ed indice (se presenti) ed incluse eventuali tabelle, immagini, figure o disegni, e che le copie delle certificazioni richieste, da allegare nell'apposita sezione della Piattaforma Telematica, non vanno considerate nel limite del numero massimo di pagine.

### Chiarimento n. 2

La documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria e tecnica e professionale di cui al paragrafo 9.3.2 del disciplinare di gara, dovrà essere fornita, a seguito della richiesta da parte di Sport e Salute, attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale del Contrati Pubblici (BDNCP) gestita dall'ANAC e, nello specifico, mediante il FVOE, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

A tal fine, si rimanda a quanto previsto all'art. 23 "Stipula accordo quadro", pag. 116 del disciplinare di gara "Ai sensi dell'art. 81, co. 1 e della Delibera dell'ANAC del 27.7.2022 (pubblicata sulla G.U.R.I. del 24 ottobre 2022) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso la Banca Dati Nazionale del Contrati Pubblici (BDNCP): a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato- FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'articolo 2, lett. b) della delibera del 27.7.2022. In caso di partecipazione a più Lotti è necessario ottenere un PASSOE per ogni lotto per il quale si intende partecipare; qualora vi siano documenti per i quali la verifica non possa avvenire tramite il predetto sistema verrà richiesto al concorrente di presentare i mezzi di prova in conformità a quanto previsto dall'art. 86 del Codice e secondo quanto specificato nel presente Disciplinare. I documenti a comprova dei requisiti dovranno essere presentati dal concorrente tramite il sistema FVOE entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. Si precisa che, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, qualora il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di presentare quanto richiesto, può provare i propri requisiti mediante qualsiasi altro documento, ritenuto idoneo da Sport e Salute. Resta ferma la facoltà di Sport e Salute di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta dal concorrente".

Il Responsabile del Procedimento  
per la fase di affidamento  
Ing. Giuseppe Di Gregorio

